



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2011, proposto da:
Eumeo Soc.Coop. Onlus, Sirio Soc.Coop.A.r.l., Cigno Verde
Soc.Coop.A.r.l., Ati Eumeo Soc.Coop.Onlus - Sirio Soc.Coop.A.r.l. -
Cigno Verde Soc.Coop.A.r.l., rappresentate e difese dall'Avv. Paolo
Michiara, presso il quale elegge domicilio, in Parma, borgo Antini n.
3;

contro

Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Caroppo, con domicilio
eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale, in Parma, strada
Repubblica n. 1;

Parma Infrastrutture S.p.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio
Guccione, con domicilio eletto presso Stefano Salimbene, in Parma,

galleria Bassa dei Magnani n. 3;

nei confronti di

Cos.Ma S.r.l., Deltambiente Societa' Cooperativa Agricola, Hw Style,
Vivai Piante Bonifico Group S.r.l.;

per l'annullamento

in via principale dei verbali di gara del 20 aprile 2011, (1^ seduta), del
2 maggio (2^ seduta) e del 2 maggio (3^ seduta) nei limiti e per i
motivi di cui a seguire limitatamente al lotto 1;

della lettera prot. gen. 942/2011 con la quale viene comunicata
l'aggiudicazione della gara per l'affidamento manutenzione verde
pubblico anni 2011-2012-2013 lotto 1 alla ditta COS.MA S.r.l.;

dell'aggiudicazione della gara alla COS.MA S.r.l.;

della mancata esclusione dalla gara di appalto delle imprese COS.MA
S.r.l. DELTAMBIENTE, HW STYL e VIVAI PIANTE
BONIFICO GROUP per mancanza del documento di cui al punto
9.1 del disciplinare, incompletezza dell'offerta economica e della
dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo inferiore posto a
base di gara richiesto a pena di esclusione;

della mancata esclusione dalla gara di appalto per l'affidamento di cui
sopra delle imprese COS.MA S.r.l., DELTAMBIENTE, HW STYLE
E VIVAI PIANTE BONIFICO GROUP per errata dichiarazione di
cui al punto 2.2 del disciplinare di gara riferito alla presentazione
dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni;

di ogni atto e/o provvedimento presupposto, successivo, connesso e

collegato, anche al momento non conosciuto ivi compresa l'aggiudicazione alla ditta COS.MA;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma e di Parma Infrastrutture S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con avviso di gara spedito in G.U.C.E. il 9 marzo 2011, Parma Infrastrutture S.p.A., indiceva una procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico riferito al triennio 2011-2013, suddiviso in più lotti, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

All'esito della procedura concorsuale la ricorrente, con riferimento al lotto n. 1, di interesse ai fini del presente giudizio, si classificava al quinto posto ed impugnava i provvedimenti in epigrafe specificati deducendo l'illegittimità della mancata esclusione di tutte e quattro le concorrenti meglio posizionate in graduatoria.

Il Comune di Parma si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto ente estraneo all'indizione della procedura in questa sede contestata.

La Società appaltante si costituiva in giudizio rilevando la tardività della comunicazione ex art. 243 bis, effettuata nella medesima data di presentazione del ricorso, ed eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso per mancato superamento della prova di resistenza e, nel merito, l'infondatezza delle avverse doglianze.

Nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011 veniva respinta l'istanza di sospensione, all'esito della pubblica udienza del 9 maggio 2012, la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Parma in quanto i provvedimenti impugnati sono emanati da Parma Infrastrutture S.p.A. che è, pertanto, da individuarsi come unico soggetto cui notificare il ricorso ex art. 41, comma 2, c.p.a..

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che tutte le imprese classificate ai primi quattro posti, in violazione del punto 9.1 del disciplinare di gara, avrebbero indicato unicamente il ribasso percentuale offerto e non anche il "prezzo inferiore rispetto a quello a base d'asta" incorrendo nella violazione di una prescrizione assistita da espressa comminatoria di esclusione.

Il richiamato punto 9.1 del disciplinare prevedeva, infatti, che la

busta contenente l'offerta economica avrebbe dovuto contenere "a pena di esclusione", una "dichiarazione ... contenente l'indicazione del prezzo inferiore a quello posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre e in lettere rispetto al predetto prezzo posto a base di gara".

Rilevata la dedotta omissione, la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla esclusione delle concorrenti inadempienti.

Il motivo è inammissibile.

Fra le concorrenti meglio posizionate in graduatoria, infatti, risulta esservi la Società Bonifico Group S.r.l. che in sede di offerta economica ha specificato tanto la percentuale di ribasso quanto il corrispondente prezzo.

La dedotta mancata corrispondenza dell'importo indicato a quello risultante dalla applicazione della suddetta percentuale alla base d'asta (determinata da errore materiale) è, ai presenti fini, irrilevante integrando, semmai, altro e differente profilo di illegittimità non dedotto in questa sede.

La circostanza è tale da elidere ogni interesse allo scrutinio della doglianza in quanto, in ogni caso, la ricorrente non potrebbe aggiudicarsi la gara.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la mancata prova, sempre da parte delle prime quattro classificate, dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria nei termini imposti dal punto 2.2.b) del disciplinare di gara in quanto le predette

concorrenti avrebbero indicato i fatturati riferiti agli anni 2007, 2008 e 2009 e non quelli riferiti agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (12 marzo 2008 – 11 marzo 2011). Anche in questo caso, si afferma, l'omissione avrebbe dovuto comportare l'esclusione delle concorrenti dalla gara.

La censura è inammissibile.

Preliminarmente deve evidenziarsi che la disposizione in questione prevedeva che i requisiti di capacità economico-finanziaria avrebbero dovuto essere comprovati, fra le altre, da una “dichiarazione ... concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009”.

Il richiamo agli “ultimi tre anni” rilevava ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale per i quali era richiesto l'elenco “dei principali servizi prestati ... con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi”.

Premesso quanto sopra si rileva che le concorrenti Bonifico Group S.r.l., HW Style e COS.Ma S.r.l., hanno presentato l'elenco dei principali servizi prestati nell'ultimo triennio e non nelle tre annualità specificate ai fini della comprova del fatturato.

Anche in questo caso, il posizionamento della ricorrente al quinto posto della graduatoria determina il difetto, in capo alla medesima, di un interesse all'esame della censura in quanto non potrebbe

comunque conseguire l'invocata aggiudicazione.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l'illegittimità della disciplina di gara nella parte in cui non contiene "griglie di valutazione" sufficientemente determinate e non specifica la metodologia da utilizzarsi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con il quarto motivo di ricorso, al cui scrutinio può procedersi congiuntamente alle doglianze oggetto del precedente capo d'impugnazione, viene dedotta l'illegittimità della tardiva adozione del metodo di valutazione delle offerte tecniche avvenuta una volta che erano già noti i nominativi dei concorrenti.

La Commissione, si sostiene, avrebbe deciso di procedere mediante il metodo del confronto a coppie, non previsto dal disciplinare di gara, solo nella seduta del 2 maggio 2011 dopo aver conosciuto le offerte in gara.

La censura è infondata.

Il disciplinare di gara al punto 11, prevedeva che agli "elementi qualitativi" fossero attribuiti 60 punti, attribuibili in relazione a quattro parametri (1a, 1b, 1c e 1d apprezzabili, rispettivamente, con un punteggio massimo pari a 20, 15, 20 e 5 punti): ciò priva di pregio la dedotta omissione di una griglia di valutazione.

Quanto al metodo del confronto a coppie, utilizzabile unicamente ai fini della definizione di ogni singola voce componente il punteggio tecnico sulla base di criteri che, come già evidenziato, erano stati

predeterminati (con salvezza dei principi trasparenza, imparzialità e par condicio), emerge dal verbale di gara del 2 maggio 2011 che l'individuazione del criterio in questione è avvenuta prima di procedere all'apertura delle "buste B" contenenti le offerte tecniche con la conseguenza che la natura dell'atto in questione e la sua mancata contestazione nelle forme e nelle sedi previste (querela di falso), determina l'impossibilità da parte del Collegio di porre in discussione la rispondenza al vero di quanto attestato dal seggio di gara.

Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente rileva che non risulterebbero motivate le attribuzioni dei punteggi assegnati.

L'onere di motivazione, come evidenziato in sede di formulazione del sesto motivo di ricorso, non verrebbe meno per il solo fatto di aver adottato il metodo del confronto a coppie.

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

Come pacificamente riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, l'analiticità dei criteri di valutazioni (già precedentemente affermata) consente di considerare pienamente assolto l'onere motivazionale in quanto il punteggio numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale espresso dal seggio di gara rendendolo per ciò stesso comprensibile e sindacabile (Cons. Stato, Sez. VI, 2 aprile 2012n, n. 1939)

Il principio è ancor più evidente tenuto conto dello specifico criterio di valutazione adottato (confronto a coppie) che comporta una

comparazione diretta operata fra tutte le concorrenti in gara in relazione a ciascuno dei profili dell'offerta individuati in via preventiva ed astratta dalla Stazione appaltante.

I singoli giudizi espressi, risultanti dalle schede compilate da ciascun componente la Commissione e dalle quali si ricava il punteggio finale, sono da considerarsi rispondenti alla previsione normativa che si pretenderebbe violata in quanto idonei a ricostruire l'iter logico in esito al quale si sono determinate le valutazioni censurate. (Cons. di Stato, sez. V, 5 luglio 2007, n. 3814)

L'applicazione del metodo in questione, in presenza di parametri predeterminati, comporta, inoltre, che non sia richiesta alcuna estrinsecazione logico - argomentativa della preferenza accordata atteso che il giudizio è insito nella stessa assegnazione della preferenza (C.d.S., sez. V, 30 agosto 2005, n. 4423; 4 giugno 2007, n. 2943; 31 agosto 2007, n. 4543; 17 settembre 2008, n. 4439).

Preso pertanto atto della corretta applicazione del metodo (che in questa sede non è contestata) viene meno ogni possibilità di sindacato del giudice amministrativo circa il grado di preferenza risultante dalle operazioni compiute “con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuiti ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (C.d.S., sez. V, 5 febbraio 2007, n. 458)” (Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150).

Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente deduce l'assenza, in capo ai componenti della Commissione, di adeguate competenze tecniche nella specifico settore oggetto della gara.

Mancherebbero infatti le professionalità rilevanti (agronomi, botanici, giardinieri, ecc.).

La resistente, sul punto, eccepisce la tardività della presente censura in quanto la nomina del seggio di gara sarebbe intervenuta il 20 aprile 2011 alla presenza di un rappresentante della ricorrente.

L'eccezione è infondata in quanto l'interesse all'impugnazione non può che sorgere in presenza di un atto incidente sulla sfera giuridico soggettiva della parte che, in caso di immediata impugnazione della determinazione, si esporrebbe ad una declaratoria di inammissibilità per difetto di attualità e concretezza della lesione.

Nel merito il motivo é infondato.

In disparte ogni considerazione circa la genericità della censura, deve rilevarsi che i parametri rilevanti ai fini dell'attribuzione erano riferiti ai seguenti profili:

1a: interventi integrativi e migliorativi delle aree verdi tesi a favorire la valorizzazione dello spazio esterno delle strutture educative;

1b: piano di cantierizzazione con indicazione delle modalità operative di esecuzione del servizio con particolare riguardo alla possibilità di intervenire contemporaneamente su più aree e con più personale, nonché, l'indicazione di modalità e tempi a basso impatto per l'utenza;

1c: interventi integrativi e migliorativi del servizio sulle rotatorie stradali e nelle porzioni di verde pubblico site nei punti più qualificanti della città;

1d: relazione descrittiva delle modalità organizzative del servizio.

Preso atto dei profili rilevanti ai fini della formulazione dei giudizi tecnici di competenza della Commissione, non può che evidenziarsi come non emerga la pretesa imprescindibilità delle competenze tecniche specialistiche proprie delle figure professionali indicate dalla ricorrente.

Per quanto precede il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Estromette dal giudizio il Comune di Parma.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 in favore del Comune di Parma ed in € 3.000,00 in favore di Parma Infrastrutture S.p.A., oltre ad oneri di legge (12,5%, I.V.A.e C.P.A).

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio

2012 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)